



Città di Sant'Angelo Lodigiano
** Politiche Sociali **



**Regolamento di disciplina
e modalità degli interventi
e delle prestazioni dei
servizi sociali**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 28.5.2015

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122

- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 29.02.2012;
- Deliberazione Regionale n.X/3230 del 6.3.2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”
- Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Statuto del Comune

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi Sociali del Comune di Sant'Angelo Lodigiano.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le Persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei Servizi Sociali sulla base dei propri bisogni.

Articolo 2 – Finalità

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Sant'Angelo Lodigiano riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai Cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei Cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di emarginazione sociale, devianza, rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della Persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei Cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei Servizi Sociali

1. Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali, per favorire il miglioramento delle condizioni di vita ed l'eliminazione di situazioni che determinano all'individuo uno stato di bisogno.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle Persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale;

- garantire il diritto delle Persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la Famiglia, tutelare l'Infanzia e i soggetti in età evolutiva;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di Persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le Persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete dell'unità di offerta – Ambito distrettuale

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi e delle prestazioni anche di sostegno economico, attuate a livello territoriale, configurandosi come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei Cittadini, razionalizzando le risorse a disposizione.

2. Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri Cittadini che si trovano in condizione di fragilità, proposti dall'ambito distrettuale di appartenenza.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali afferente al Comune:

- a) i Cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) residenti nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano ;
- b) i Cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano;
- c) le Persone comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, la cui presenza sia comunque in regola con le normative in materia di soggiorno, fatte salve le specifiche a norma di legge come nel caso dei minori.

Articolo 6 – Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna Persona possa disporre di risorse che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale nel rispetto del principio che tutti hanno parità sociale, il Comune di Sant'Angelo può attivare:

- Servizio Sociale Professionale
- Assistenza Economica
- Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori
- Interventi e servizi a favore delle Persone anziane
- Interventi e servizi a favore delle Persone disabili
- Interventi del servizio sociale in collaborazione con altri Enti Pubblici, Privato Sociale, Terzo Settore.

Articolo 7- Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. I parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune di Sant'Angelo Lodigiano le Persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le Persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

4. Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano, pone particolare attenzione inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili anche a:

- a) Nuclei familiari mono genitoriali con figli minori a carico;
- b) Nuclei familiari con almeno tre figli.

5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle Unità di Offerta socio – sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle Persone, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti
- e) infezioni da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizione di salute o sociale, nell'ambito della tutela, della gravidanza, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psicodiagnostiche.

Articolo 8 – Modalità e gestione dei servizi

1. La gestione dei servizi erogati può essere effettuata nelle seguenti modalità:

- in forma diretta
- mediante appalto a terzi
- delega ad enti
- mediante convenzioni con associazioni e/o cooperative sociali giuridicamente riconosciute nelle diverse categorie previste dalla disciplina normativa in materia
- mediante contratti di servizio con Aziende Speciali.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 9 - L'accesso alla rete dei servizi

1. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, gli utenti saranno messi in grado di poter accedere ai servizi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso ed il loro funzionamento.
2. Si intende garantire una adeguata pubblicità dei servizi offerti al Cittadino, sia mediante strumenti tradizionali sia innovativi di tipo informativo
3. Il presente Regolamento specificherà, per ogni servizio, la modalità di attuazione degli interventi, prevedendo l'accesso, l'ammissione e/o il progetto individuale se previsto.
4. La Giunta Comunale definisce annualmente la compartecipazione degli utenti ai servizi, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento .
5. In sede di accesso, all'interessato è espressamente comunicata, in conformità alla vigente regolamentazione, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10- Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposite domande presso il Comune da parte del soggetto interessato, o da suo delegato, ovvero, in caso di Persone minori o comunque incapaci, della Persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione, le certificazioni e informazioni richieste a corredo della domanda di accesso sono limitate alle certificazioni ed informazione che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
3. La presentazione delle richieste e/o il possesso dei requisiti non costituiscono il sorgere di alcun diritto, dovendo, comunque, essere completata l'istruttoria e valutata l'ammissibilità in seguito ad un esame documentale della situazione socio – economica del singolo e/o del nucleo familiare, svolta dal Servizio Sociale.
4. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da parte di pubbliche amministrazioni. L'Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Articolo 11- Attivazione d'ufficio

1. I Servizi Sociali Comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile

dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;

d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 12 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;

b) la situazione familiare;

c) il contesto abitativo e sociale;

d) la situazione lavorativa;

e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;

g) la disponibilità personale di risorse di rete;

h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

i) la capacità di assumere decisioni;

l) la capacità di aderire al progetto concordato.

Articolo 13 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante o con la Persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

a) gli obiettivi del programma;

b) le risorse professionali e sociali attivate;

c) gli interventi previsti;

d) la durata;

e) gli strumenti di valutazione;

f) le modalità di responsabilizzazione dell'interessato;

g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni

comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;

h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del Servizio sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 14 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 15- Concorso alla spesa da parte degli utenti

1. Taluni servizi disciplinati dal presente regolamento, prevedono la compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari, declinati negli articoli che seguono e specifici per ogni servizio erogato.

2. La definizione di soglie e scaglioni di reddito ai quali corrisponde la quota di partecipazione, è disciplinata dagli atti comunali come previsto nella Parte Quarta del presente Regolamento.

Articolo 16 – Attivazione degli interventi e dei servizi

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda e, previa verifica della disponibilità di bilancio, attiva l'intervento richiesto dalla persona.

2. L'attivazione di interventi è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.

3. L'Assistente Sociale effettua un adeguato monitoraggio inerente al buon andamento dell'intervento, utilizzando gli strumenti professionali che ritiene più idonei (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

Articolo 17 - Cessazione presa in carico

1. L'Assistente Sociale determina la cessazione della presa in carico della Persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;

- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. I Servizi Sociali operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati dell'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 19 - Il rapporto con il Cittadino

1. I rapporti con il Cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Il Comune, mediante il proprio Ufficio, garantisce l'informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei Servizi socio-sanitari ed Educativi.
3. In particolare, il Comune si pone gli obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza e mantenere un raccordo efficace con i Cittadini.
4. Le Carte dei Servizi, redatte per alcuni specifici interventi, sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

Articolo 20 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Articolo 21 – Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'Amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso, i richiedenti sono informati circa le seguenti attività e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a. la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b. la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente Regolamento.

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 22 Gli interventi ed i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - Integrativi*, in modo da garantire ai Cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - Complementari* agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - Innovativi*, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i Cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale.

Articolo 23 Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali

1. Il Comune di Sant'Angelo Lodigiano si impegna a dare comunicazione ai propri Cittadini degli interventi erogati dall'ambito distrettuale.
2. L'Ufficio di Piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le Persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi al Servizio Sociale Comunale.

Articolo 24 Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) con richieste a sportello: le Persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le Persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al Servizio Sociale Comunale.

Articolo 25 Attivazione intervento

- 1.** Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
- 2.** L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
- 3.** Il Servizio Sociale effettua un adeguato monitoraggio inerente al buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario).

PARTE QUARTA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei Cittadini.

2. L'individuazione e la definizione per la compartecipazione alla spesa è frutto di un processo partecipativo e di un approccio basato sull'assunzione di responsabilità condivise in una prospettiva sussidiaria. L'applicazione del criterio di compartecipazione suddetto persegue inoltre l'obiettivo di consentire l'ampliamento del numero dei potenziali fruitori dei servizi.

3. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale comunicazione:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, prevedendo forme di rateizzazione.

5. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative del Comune.

Articolo 27 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
- ◆ Quota minima: è il valore di una quota di compartecipazione da corrispondere indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento e/o il servizio richiesto.
- ◆ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di

difficoltà che la Persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- ◆ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.

Articolo 28 Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, fatto salvo per i servizi educativi – scolastici per i quali la validità della dichiarazione permane fino al termine dell'anno educativo - scolastico.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo per i servizi educativi – scolastici per i quali la presentazione delle nuove dichiarazioni dovrà avvenire entro la data di avvio dell'anno educativo-scolastico.

3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 29 Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE, per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 30 Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il Cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il Cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del

cittadino, a seguito di richiesta del servizio comunale.

Articolo 31 Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 32 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle Persone interessate.

Articolo 33 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Comune, previa istanza formale delle Persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 30 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 34 Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del Cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del

citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche fasce di reddito e/o modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del Cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di contribuzione
- e) il numero e l'entità di fasce di reddito ISEE
- f) le percentuali di compartecipazione per ognuna delle fasce individuate;
- g) il valore economico del minimo vitale corrispondente al trattamento annuo minimo di pensione INPS, da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione/gratuità della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 35 ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il Cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

PARTE QUINTA TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

CAPO I SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Articolo 36 – Descrizione e finalità

1. Il Servizio Sociale Professionale rappresenta uno dei livelli essenziali sanciti dall'art. 22 della Legge n. 328 del 18 ottobre 2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Contribuisce al raggiungimento del benessere e del superamento di situazioni di bisogno di disagio delle persone, delle famiglie del territorio. La figura professionale che esercita il Servizio Sociale Professionale è quella dell'Assistente Sociale, presente presso il Servizio Sociale Comunale.

2. L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica-professionale, adempie alle seguenti funzioni:

a) Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza ed il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e alla pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.

b) Promozione e attivazione della comunità locale: attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dell'Associazionismo locale, del Volontariato anche singolo, del privato sociale.

3. I principi fondanti del Servizio Sociale Professionale sono:

a) la personalizzazione degli interventi,

b) la non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione,

c) l'astensione dal giudizio,

d) l'informazione e la partecipazione attiva al processo professionale da parte degli utenti,

e) la riservatezza ed il segreto professionale.

4. Il Segretariato Sociale è la risposta ad esigenze dei Cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi ed alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per fronteggiare esigenze personali e/o familiari, nelle diverse fasi della vita, facilitando il superamento delle disuguaglianze di accesso.

Articolo 37 - Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di servizio sociale i Minori, i Disabili, gli Adulti e gli Anziani residenti nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano e che hanno la necessità di affrontare un percorso di aiuto.

Articolo 38 – Concorso alla spesa da parte degli utenti

1. L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

CAPO II INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

1. Sostegno economico

Articolo 39 - Interventi di sostegno economico – destinatari e requisiti

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni dei Cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente, che si trovano in particolare situazioni di grave disagio economico e sociale.
2. I Cittadini stranieri residenti devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o con documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo.
3. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero una riduzione/esenzione dal pagamento di determinati servizi.
4. Costituiscono condizioni generali di accesso agli aiuti economici:
 - a- presenza di un ISEE (ai sensi della normativa vigente) non superiore al minimo vitale, nell'entità definita annualmente dalla Giunta Comunale;
 - b- la valutazione del Servizio Sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione sociale e l'assenza di rete parentale tenuta agli alimenti;
 - c) residenza nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano da almeno cinque anni
5. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 40 – Contributi economici

1. Il contributo economico è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni che compromettono l'equilibrio socio – economico del nucleo familiare ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del Cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.
2. Le situazioni che compromettono l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare sono:
 - a) perdita del lavoro, disoccupazione, ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità ordinaria e in deroga);
 - b) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - c) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - d) necessità di mantenimento delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) durante il periodo invernale.
3. qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda (ISEE corrente), tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE ordinaria.
4. i richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.
5. Il Comune interviene con propri contributi economici solo dopo aver accertato l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario. Fermo restando gli obblighi previsti dalla legge, la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale. A tal fine si provvederà ad accertare la situazione

economica del nucleo familiare di appartenenza di ciascun figlio e di ciascun genitore se non convivente con il destinatario diretto della prestazione, tenendo in considerazione la situazione economica del genitore, dei figli, dei fratelli.

6. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione economica e sociale del richiedente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

7. Le domande di accesso ai contributi sono valutate dall'Assessorato ai Servizi Sociali sulla base di idonea documentazione presentata e relazione dell'Assistente Sociale, utile a comprovare l'effettiva ed attuale situazione personale, familiare, economica e sociale. Le domande sono valutate entro 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione eventualmente mancante.

8. Il Servizio Sociale ricevente provvede a comunicare entro i termini di cui sopra le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento della domanda.

9. Qualora il richiedente presenti morosità pregresse nei confronti del Comune e delle Aziende erogatrici di beni e servizi e forniture Partecipate dal Comune, prima dell'erogazione di contributi sono concordati con gli Uffici competenti, tempi e modalità di rientro.

10. La concessione di contributi continuativi è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e di un patto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

11. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel patto sociale, l'Assistente Sociale provvede all'interruzione dell'erogazione del contributo.

Articolo 41 - Modalità di erogazione degli aiuti economici

1. Gli aiuti economici possono essere erogati mediante una delle seguenti modalità:

- a) con quietanza intestata al richiedente;
- b) con quietanza intestata direttamente all'eventuale soggetto creditore;
- c) con quietanza intestata a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico;
- d) mediante altre modalità e strumenti ritenuti idonei.

2. Progetti occupazionali

Articolo 42 - Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Il Comune sostiene, nei limiti delle risorse annualmente destinate a tale intervento nell'ambito del proprio bilancio, inserimento lavorativo di quanti si trovano in una condizione di svantaggio o di disabilità che non preclude comunque l'inserimento lavorativo, attivando Borse Lavoro e Inserimenti Lavorativi e tirocini formativi, al fine di creare occasioni occupazionali ai propri Cittadini, secondo procedure e disposizioni emesse dall'Ufficio del Piano di Zona, competente in materia.

2. Il Comune partecipa economicamente a tale intervento, secondo le somme definite dal Piano di Zona, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci.

3. Nei progetti lavorativi sono previste verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal beneficiario dell'aiuto economico il cui mantenimento, nel limite massimo stabilito, sarà subordinato alla valutazione positiva del medesimo progetto.

4. Il Servizio Sociale Comunale interviene:

- individuando i soggetti da avviare al lavoro, fra quanti presentano le condizioni di bisogno di cui agli interventi economici temporanei. Relativamente agli Inserimenti Lavorativi (disabilità) questi saranno definiti dall'Assistente Sociale secondo criteri valutativi della condizione personale e familiare del beneficiario;
- predisponendo la modulistica richiesta dal Piano di Zona;
- collaborando con l'ente individuato dal Piano di Zona che ha il compito di realizzare le azioni conseguenti (assicurazioni, tutoraggio, liquidazione compensi).

5. I progetti occupazionali, nel periodo di attivazione, comportano la sospensione di contributi economici.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

3. Assistenza abitativa

Articolo 43 – Destinatari

- 1.** Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo.
- 2.** Gli interventi in materia di assistenza abitativa sono relativi al supporto nella ricerca di un alloggio in caso di sfratto immediatamente esecutivo e/o altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio, in collaborazione con le Associazioni/ Enti in rete.
- 3.** I criteri di accesso all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

CAPO II

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Asilo nido

Articolo 44 Asilo-nido

1. L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni.
2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, sulla base del D.P.C.M. 159/2013, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento.
3. Relativamente all'accesso e alla fruizione del servizio si fa riferimento al Regolamento proprio di gestione.

Servizio mensa scolastica

Articolo 45 Servizio di mensa scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole primarie presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Articolo 46 - Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, le quote di compartecipazione, sulla base del D.P.C.M. 159/2013, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento

Articolo 47 - Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Nel caso di svolgimento del servizio di trasporto scolastico, lo stesso risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Articolo 48 – Quote di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, ove svolto, nella fase di determinazione delle tariffe, le quote di compartecipazione, sulla base del D.P.C.M. 159/2013, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento.

Articolo 49 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Il trasporto scolastico delle persone con disabilità è erogato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

Articolo 50 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo – scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

Articolo 51 – Quote di contribuzione -

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, le quote di compartecipazione, sulla base del D.P.C.M. 159/2013, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento,

Servizio di Centro ricreativo diurno estivo

Articolo 52 - Centri Ricreativi Diurno Estivo

1. Le finalità generali del servizio, nel caso di svolgimento, consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

2. È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Articolo 53 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo settimanale per la fruizione del servizio e le eventuali fasce differenziate delle quote di compartecipazione sulla base del D.P.C.M. 159/2013, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento.

Interventi di prevenzione minorile

Articolo 54 – Prevenzione

1. Il Comune può farsi promotore di iniziative a valenza preventiva, rivolte ai minori. In tal senso nei limiti degli stanziamenti economici di bilancio collabora a supporto di progetti territoriali sia mediante proprie risorse strumentali sia concorrendo a progettualità proposte e condivise con altri Enti/Associazione ed organizzazioni del territorio, finalizzate a promuovere azioni in grado di contrastare comportamenti inadeguati, supportando processi di crescita adeguati.

Gli incontri protetti

Articolo 55 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.
2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
 - garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
 - garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
 - contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.
3. Le modalità attuative di tale competenza sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato dal Comune e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.

Articolo 56 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo 57 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale può annualmente determinare il contributo per ogni incontro, e le eventuali fasce differenziate delle quote di compartecipazione sulla base del D.P.C.M. 159/2013, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento
2. La quota di eventuale compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori.

Servizio di assistenza domiciliare educativa

Articolo 58 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 59 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- b) disagio scolastico e/o culturale;
- c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al Servizio Sociale da parte degli organi didattici competenti;
- f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

3. Le modalità attuative di tali competenza sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona. L'Azienda attiva gli interventi di ADM ritenute idonee alle situazioni di tutela e penale minorile che ha in carico, previa autorizzazione del Servizio Sociale Comunale, in ordine al budget assegnato e nei limiti del bilancio comunale.

Articolo 60 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Comunale può annualmente determinare il contributo orario per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del

D.P.C.M. 159/2013.

2. La quota di eventuale compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori.

Penale Minorile

Articolo 61 - Penale Minorile

1. La legge si riferisce ai minori che hanno commesso reati previsti e sanzionati dal codice penale e denunciati a piede libero, per i quali devono essere predisposti i progetti specifici di riabilitazione sociale e di prevenzione delle recidive.

2. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.

Affido

Articolo 62 - Affidamento familiare

1. L'affido familiare consiste nel collocare il minore per un periodo definito in una famiglia diversa dalla sua, che è giudicata almeno temporaneamente inidonea a crescerlo adeguatamente. La collocazione di un minore allontanato dalla propria famiglia in situazione di affido etero familiare, gli permette di fruire di rapporti interpersonali connotati dalla vicinanza affettiva ed educativa che solo un nucleo familiare, a parità di altri variabili, può assicurare.

2. L'affidamento permette inoltre una progettualità impostata al recupero della famiglia d'origine temporaneamente inabilitata alla cura dei propri figli.

3. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.

Accoglienza di minori in servizi residenziali

Articolo 63- L'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

3. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.

Articolo 64 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 65- Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 66 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 67 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Articolo 68 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 69 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell' ISEE.

3. La Giunta Comunale stabilisce, a seguito della valutazione dell'Assistente Sociale, l'eventuale determinazione della compartecipazione di entrambi i genitori, come previsto dal DPCM 159/2013.

4. La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

Minori non accompagnati

Articolo 70 – Minori stranieri non accompagnati

1. La legge garantisce al minore straniero in stato di abbandono sul territorio nazionale, gli stessi diritti del minore italiano in analoghe condizioni, per il quale può quindi essere prevista la stessa tipologia di interventi di supporto fino al compimento della maggiore età.
2. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.

CAPO III

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 71 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall’art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, l’Assistente Sociale, in sintonia e collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
 - la situazione sanitaria personale;
 - la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - la situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - gli interessi ed aspirazioni personali;
 - i servizi territoriali già utilizzati;
 - i servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro.
3. Nell’ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Servizio di Assistenza domiciliare

Articolo 72– Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle Persone anziane e fragili nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall’Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.
5. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.

Articolo 73 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Fermo restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe, le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento.

Pasti al domicilio

Articolo 74- Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al Cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i Cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il servizio viene erogato su sette giorni.
4. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Farmacia Comunale.

Articolo 75 - Quota di contribuzione

1. La Giunta Comunale demanda all'Ente Gestore del Servizio la determinazione delle tariffe delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

Servizio di telesoccorso

Articolo 76 - Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
 - tutelare la salute degli utenti;
 - essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
 - permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Articolo 77 - Destinatari

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti

nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Articolo 78 - Quota di contribuzione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe, la tariffa annua di compartecipazione al servizio.

Attività ricreative – sportive – di tutela alla salute

Art. 79 – Attività ricreative, sportive e di tutela alla salute

1. Le attività ricreative, sportive e di tutela alla salute sono rivolte alla popolazione anziana, senza particolari problemi fisici che ne impedirebbero la frequenza, previa certificazione medica.
2. Le attività sono attuate nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
3. La Giunta Comunale annualmente determina la quota di partecipazione alle attività.

Trasporto sociale

Articolo 80- Trasporto sociale

1. È da intendersi trasporto sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e in alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a Persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.
3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.
4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:
 - a) l'accesso alle strutture sanitarie;
 - b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
5. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Farmacia Comunale

Articolo 81- Quota di contribuzione

1. La Giunta Comunale demanda all'Ente Gestore del Servizio la determinazione delle tariffe delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi.

CAPO IV

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

Articolo 82 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Tali prestazioni includono quelle sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio, il telesoccorso, ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc. e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per Persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc., incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

2. Le modalità attuative di tali competenze sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e l'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona.

3. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

Articolo 83 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a Persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste Persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 84 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ❖ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ❖ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ❖ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ❖ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 85 - Il Servizio di Formazione all'Autonomia

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi appositamente predisposti.

Articolo 86 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

1. Gli utenti sono chiamati a concorrere al pagamento della retta, a seguito di un processo partecipativo e di un approccio basato sull'assunzione di responsabilità condivise in una prospettiva sussidiaria.

2. L'applicazione di una quota di compartecipazione permette la sostenibilità di una spesa che consente una più ampia fruizione di servizi da parte anche di fruitori potenziali evitando, per quanto possibile, di creare una lista d'attesa lasciando così taluni soggetti privi di una risposta appropriata al bisogno di cui sono portatori.

3. La compartecipazione da parte degli utenti al costo del servizio, persegue obiettivi di:

- equità;
- legalità;
- parità di trattamento;
- omogeneità;

- sostenibilità;
- gradualità;
- autonomia;
- solidarietà.

4. La compartecipazione al costo dei servizi, viene definita in base alla condizione economica dell'utenza, valutata attraverso lo strumento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente come da DPCM 159/2013.

5. L'Amministrazione Comunale, annualmente, definisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle Persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe, le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento:

6. In ogni caso il costo del servizio e la conseguente compartecipazione a carico dell'utenza vengono parametrati in ragione del modulo di frequenza (es. tempo pieno, tempo parziale, ecc.)

7. In casi specifici ed adeguatamente motivati, anche per periodi temporali limitati, è data facoltà al servizio sociale di competenza, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale o parziale dalla compartecipazione.

8. La quota attribuita all'utenza è fissa e non assoggettata alla effettiva frequenza del servizio.

Articolo 87 - Trasporto presso servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

1. Il Comune, nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, assicura un servizio di trasporto che permetta il raggiungimento dalla abitazione al servizio diurno frequentato.

2. L'Amministrazione Comunale, annualmente, può definire per il servizio di trasporto, nella fase di determinazione delle tariffe, le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti, come previsto dalla parte quarta del presente Regolamento.

Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 88 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a Persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 89 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane residenti nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette, regolarmente accreditate e contrattualizzate (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare

riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Articolo 90 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) valutare la possibilità di contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 – art.6. Per la valutazione di tali interventi si rimanda alla parte quarta del presente Regolamento.
- c) informare i richiedenti le prestazioni sociali agevolate della facoltà della normativa vigente che attribuisce loro la possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti (art.433 e segg. del Codice Civile). I familiari di ospiti di strutture residenziali sono tenuti a produrre la documentazione, a norma della vigente disciplina in materia di ISEE, pena la non ammissibilità all'intervento di integrazione della retta.

Articolo 91 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. L'integrazione del pagamento della retta decorre dalla data d'ingresso in struttura qualora siano state accertate le condizioni di cui ai punti precedenti e prodotta la documentazione richiesta sia dall'interessato che dai familiari come previsto dal DPCM 159/2013. In caso di domanda presentata da un utente già presente in struttura, l'integrazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta stessa.

2. L'integrazione del pagamento della retta è versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito.

Articolo 92 - Misura della integrazione della retta alberghiera

1. Al termine della fase istruttoria ed in caso di ammissione a beneficiare dell'integrazione della retta alberghiera, la misura dell'integrazione è data dalla differenza tra la retta dovuta ed gli emolumenti effettivamente percepiti dall'utente (comprensivi di eventuali indennità di accompagnamento, rendite e della 13^a mensilità), unitamente al patrimonio spendibile dall'utente, al netto di una quota mensile per spese personali corrispondenti al 20% della pensione sociale (assegno sociale) erogata dall'INPS.

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al

pagamento della retta.

4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

CAPO V

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI, PRIVATO SOCIALE, TERZO SETTORE

Articolo 93 – Descrizione e finalità

1. Il Servizio Sociale Comunale, per la realizzazione dei servizi contenuti nel presente Regolamento, attiva ogni forma di collaborazione con i vari interlocutori locali e territoriali che a vario titolo si occupano di temi sociali e di processi di aiuto alla popolazione che versa in stato di bisogno che, a titolo esemplificativo, possono essere:

- a) Regione Lombardia
- b) Ufficio del Piano di Zona
- c) Azienda Sanitaria Locale
- d) Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
- e) Azienda Speciale Farmacia Comunale
- f) Altri servizi facenti parte del Comune
- g) Volontariato e Associazionismo e Privato Sociale
- h) Privato Sociale

2. L'azione di collaborazione riguarda:

- a) l'apporto tecnico professionale alla stesura di progetti, iniziative, interventi (dove richiesto);
- b) l'informazione ai propri utenti di possibili forme di sostegno discendenti dall'elaborazione del punto a);
- c) il supporto agli assistiti nella compilazione della modulistica, l'orientamento a richiedere la forma di sostegno maggiormente consona alla situazione;
- d) l'applicazione di criteri, procedure, modalità di attivazione definite dalla organizzazione proponente.

3. Inoltre, dove richiesto, il Servizio Sociale parteciperà ad incontri informativi, illustrativi, elaborerà una adeguata reportistica degli interventi attuati. Inoltre, nella valutazione della casistica e nella stesura del Progetto Individuale, gli operatori tengono conto delle forme di aiuto attivate dalle citate organizzazioni, con specifico riferimento all'analisi del bisogno economico dei Cittadini che rivolgono al Comune richiesta di contributo.

Articolo 94 – Destinatari

1. I destinatari dell'azione possono essere tutti i Cittadini di Sant'Angelo Lodigiano che si trovano in situazione di bisogno e che possono rientrare nei progetti proposti dalle organizzazioni di cui al precedente articolo.

Articolo 95 – Quota di compartecipazione al costo del servizio

1. L'eventuale compartecipazione alla spesa per i servizi o interventi proposti dalle organizzazioni citate, saranno richieste dalle stesse ai fruitori, laddove sia definito un concorso da parte del Cittadino.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96 - Regolamentazione di eventuali ulteriori nuovi servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi sperimentali non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 97 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 98 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 99 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 100- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dal Consiglio Comunale .

2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento "erogazione di prestazioni sociali agevolate" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18/7/2005 e successive modificazioni.